

## **TI\_GERICHTE 12.1998.73 vom 20. April 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-04-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1998.73](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.73)

FR: TI\_GERICHTE 12.1998.73 du 20 avril 1998

IT: TI\_GERICHTE 12.1998.73 del 20 aprile 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.04.1998 12.1998.73

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.98.00073 Lugano 20 aprile 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. 192UR della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 11 novembre 1997 da \_\_\_\_\_ contro che il Pretore, con decisione 12 marzo 1998, ha accolto dichiarando sciolta e ponendo in liquidazione la società convenuta. Appellante la \_\_\_\_\_ quale chiede, con atto di appello 21 marzo 1998, la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'istanza \_\_\_\_\_ Essendo stato concesso all'appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 24 marzo 1998. Ed ora sulla domanda 15 aprile 1998 di stralcio della procedura presentata \_\_\_\_\_ Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti Considerato che l'istanza \_\_\_\_\_ intesa allo scioglimento della \_\_\_\_\_ A era motivata dal fatto che, entro il 1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d'uso, l'anonima non aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto riguardava le disposizioni sul capitale minimo dell'art. 621 CO; che la parte convenuta non è comparsa all'udienza di discussione dell'istanza e il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società; che all'appello della società convenuta è stato accordato effetto sospensivo; che, nel frattempo, la \_\_\_\_\_ ha provveduto al necessario adeguamento del capitale sociale e di conseguenza \_\_\_\_\_ ottenuto lo scopo voluto dalla legge, ha dichiarato di ritirare l'istanza di scioglimento; che, stante questa situazione, la procedura dev'essere senz'altro stralciata dai ruoli caricando alla società convenuta, per la sola negligenza della quale si è dovuto far capo all'autorità giudiziaria, tasse e spese di giudizio di entrambe le sedi e congrua indennità ripetibile a favore della controparte; Per i quali motivi pronuncia: 1. Le procedure inc. no. 192UR della Pretura di Lugano, sez. 5 e inc. no. 12.98.73 del Tribunale di Appello dipendenti dall'istanza 11 novembre 1997 \_\_\_\_\_ sono stralciate dai ruoli. 2. La tassa di giudizio di Fr. 100.- e le spese della prima sede così come la tassa di giudizio e le spese della seconda sede in complessivi Fr. 500.- sono a carico della \_\_\_\_\_, la quale rifonderà inoltre \_\_\_\_\_ l'importo di Fr. 500.- per ripetibili di entrambe le sedi. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.